



Tor Vergata

Università degli studi di Roma

Facoltà di Giurisprudenza

Scuola di Specializzazione per le professioni legali

**Tracce
Prova Finale
26 giugno 2009**

a.a. 2008/2009

Diritto Civile

ATTO GIUDIZIARIO CIVILE

Tizio, debitore di Caio, al fine di sottrarre il proprio patrimonio alla garanzia del credito, decide di vendere l'unico immobile di sua proprietà.

Stipula perciò con Sempronio, ignaro promissario acquirente, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile in discorso, trascritto in data 15 ottobre 2008.

Successivamente Sempronio, venuto a conoscenza delle ragioni che hanno spinto Tizio a promettergli in vendita l'immobile, stipula comunque con quest'ultimo, in data 6 marzo 2009, il contratto definitivo.

Poco tempo dopo Caio, con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2009 e prontamente trascritto, cita in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il debitore Tizio e l'acquirente Sempronio, deducendo che la vendita ha compromesso le possibilità di veder soddisfatto il proprio credito, invocando l'art. 2901 c.c. e chiedendo la dichiarazione di inefficacia della vendita nei propri confronti. In via istruttoria chiede fra l'altro di provare per testi che una settimana prima della stipula del contratto definitivo, il promittente venditore Tizio ha informato il promissario acquirente Sempronio della necessità di anticipare tale stipula al fine di poter sottrarre prima possibile il bene ad eventuali aggressioni del suo creditore Caio.

Sempronio, temendo di vedere dichiarato inefficace il proprio acquisto, si rivolge ad un legale.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga la comparsa di costituzione e risposta.

TEMA DI DIRITTO CIVILE

Premessi brevi cenni sulla clausola penale, tratti il candidato del potere del giudice di ridurre *ex officio* la clausola penale manifestamente eccessiva, soffermandosi in particolare sul contemperamento tra tale rilievo officioso e l'onere di allegazione dei fatti incombente sulle parti.

PARERE DI DIRITTO CIVILE

Tizio e Caio stipulano un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile, per il prezzo concordemente pattuito di €. 645.000,00.

Successivamente a Caio giunge voce che il venditore Tizio va sostenendo di essere ancora creditore nei suoi confronti di una ulteriore somma (€. 355.000,00) a titolo di prezzo della compravendita, avendo le parti dichiarato in sede di rogito notarile, a fini tributari, un prezzo inferiore a quello realmente voluto e pattuito.

Poiché Tizio sostiene di avere dei testimoni pronti a confermare la presunta simulazione del prezzo di vendita, Caio – temendo di trovarsi costretto a sborsare la ulteriore cifra rivendicata da Tizio – si rivolge ad un legale.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, premessi brevi cenni sugli istituti coinvolti dalla fattispecie in esame, rediga motivato parere in ordine alle probabilità di successo di un'eventuale iniziativa giudiziaria di Tizio.

TEMI DI INDIRIZZO NOTARILE

- - -

Tizio e Caio si recano dal Notaio Romolo Romani prospettando il caso della vendita da Tizio a Caio di immobile pervenuto a Tizio per donazione dal padre ancora vivente.

Il Notaio, esaminata la questione, illustri la soluzione che ritiene opportuno suggerire per garantire l'acquirente dall'eventuale azione di restituzione promossa da legittimari del padre pretermessi, dopo aver illustrato le varie ipotesi in materia costruite³ dalla dottrina ed i limiti delle stesse.

- - -

Tizio e Caio proprietari di due fondi limitrofi facenti parte di un medesimo comparto edificatorio si recano dal Notaio prospettandogli di voler stipulare un atto con il quale Tizio ceda a Caio la cubatura del suo terreno, per il corrispettivo di Euro 30.000,00 (Euro trentamila e centesimi zero).

Le parti chiedono al Notaio di redigere un atto che possa essere trascritto onde rendere edotti i terzi dell'avvenuta cessione.

Il Candidato, assunto il nome del Notaio Romolo Romani, rediga il relativo atto pubblico nel rispetto delle norme previste dalla legge notarile per la redazione formale dell'atto e, in parte teorica, illustri, con riferimenti dottrinari, la soluzione adottata.

- - -

Tizio intende acquistare un immobile ancora da costruire in Roma, ma non vuole far sapere a Caio, costruttore venditore, che sarà lui l'acquirente.

Chiede pertanto al Notaio di trovare la soluzione indicando in Nevio la persona che si dichiara disposta a figurare come acquirente.

Il Candidato assunto il nome del Notaio Romolo Romani rediga il relativo atto nel rispetto della legge notarile e delle menzioni obbligatorie in atto e, in parte teorica, illustri con spunti dottrinari, la soluzione adottata anche ai fini della pubblicità immobiliare.

Diritto Amministrativo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
A.A. 2008/2009

PROVA FINALE
26 giugno 2009

DIRITTO AMMINISTRATIVO

TEMA

La giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo: principali fattispecie applicative e limiti costituzionali.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA"
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
A.A. 2008/2009

PROVA FINALE
26 giugno 2009

DIRITTO AMMINISTRATIVO

PARERE

La Società Alfa, operante nel settore di adeguamento e potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti, in data 8 giugno 2005 otteneva dal Comune di Torre del Greco autorizzazione paesistica per la realizzazione di opere di adeguamento funzionale dell'impianto di trattamento rifiuti. Successivamente, in data 6 giugno 2008 il Comune di Torre del Greco provvedeva ad annullare in autotutela l'autorizzazione paesistica. La Società Alfa, lamentando che il termine decorso aveva ingenerato per essa un affidamento circa la definitività dell'autorizzazione, tanto che la stessa aveva provveduto a fare gli investimenti necessari per svolgere correttamente l'attività. Il candidato, premessi brevi cenni sull'art. 21-*nonies*, legge n. 241 del 1990, rediga motivato parere sulle possibili motivazioni da addurre per contestare il provvedimento di autotutela.

ATTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Il Comune di Roma ha rilasciato a Tizio nel corso dell'anno 2000 una concessione edilizia (oggi permesso di costruire) per la realizzazione di un fabbricato ad uso di civile abitazione in zona agricola, peraltro all'epoca ricompresa nel progetto approvato di raddoppio del grande raccordo anulare.

Solo nel giugno 2009 il Comune di Roma notifica a Tizio un provvedimento di annullamento in autotutela della suddetta concessione, motivato semplicemente con la ragione che esso era illegittimo in quanto -all'epoca del suo rilascio- era già stata approvata la variante al piano regolatore generale, in conseguenza dell'approvazione del progetto di raddoppio del GRA; ed inoltre con la considerazione che data l'importanza dell'opera pubblica, sussistono le condizioni di interesse pubblico all'annullamento.

Il candidato, assunta la difesa di Tizio, prepari ricorso al giudice competente, comprensivo anche della richiesta di sospensione cautelare, oltre che di annullamento del provvedimento di autotutela; nonché della apposita domanda di risarcimento del danno. Completi il ricorso con gli estremi della delega e delle relate di notifica.

Diritto Penale

TEMA

Analizzato il rapporto tra diritto alla riservatezza e normativa costituzionale, tratti il candidato dei presupposti e limiti di operatività della tutela penale del predetto diritto, anche alla luce del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

PARERE

La curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata è creditrice di una ingente somma di denaro nei confronti di un *ex* socio della stessa società. In tale veste agisce *in executivis* contro la *ex* socio, proprietaria di un immobile di valore ben superiore al credito vantato. Mentre è in corso la procedura di esecuzione immobiliare, il curatore, con la autorizzazione del giudice delegato, cede il credito verso la *ex* socio a prezzo vile, uscendo, conseguentemente dalla procedura predetta nella quale subentra il cessionario. Questi insta per la vendita dell'immobile all'asta da cui si ricavava una somma che avrebbe "coperto" l'intero credito vantato dalla curatela fallimentare.

Viene chiesto parere all'avvocato se nel comportamento del curatore e del giudice delegato al fallimento sia configurabile la fattispecie del peculato con riferimento ai seguenti momenti:

1. quello della cessione del credito a prezzo vile, sotto il profilo duplice della configurabilità dell'elemento della disponibilità della cosa mobile nonché della configurabilità di una condotta di appropriazione.
2. quello relativo al rapporto della curatela rispetto al ricavato della vendita definitivamente ~~disposto~~ ^{truffa} alla massa fallimentare e automaticamente rientrato nel patrimonio del cessionario del credito in quanto corrispettivo dell'immobile venduto all'asta. Anche in questo caso, sotto il duplice profilo della configurabilità di una

situazione di disponibilità del ricavato della vendita e
della configurabilità di una condotta di appropriazione.

Esprima il candidato la opinione personale, esponendo le
ragioni in fatto ed in diritto.

17

**Rediga il candidato atto di ricorso per cassazione
avverso la sentenza nell'interesse dell'imputato.**



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze

Sezione III Penale, composta dai Magistrati:

1. *De Pasquale* Dott. *Mario* Presidente
2. *Mazzi* Dott. *Roberto* Consigliere
3. *Crivelli* Dott. *Antonio* Consigliere

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal
Dott. sentiti il Procuratore Generale, l'appellante e
i difensori.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

- **GHEDINI SANTE**, nt. S.Giovanni in Persicelo (BO) il 21/3/39;
dom.dich. in Scarperia (FI), via Senni n.15 c/o Autodromo
Internazionale del Mugello ovvero el.dom. c/o studio avv. Eriberto
Rosso di Firenze *Continuare*
- **Resp.Civ. FERRARI S.p.A.**, in persona del legale rappresentante
pro tempore Luca Conero di Montezemolo, el.dom. c/o studio avv.
Sante Ricci di Roma

IMPUTATO

- vedi foglio allegato -

APPELLANTI

L'imputato, il responsabile civile e le pp.cc. avverso sentenza emessa dal
Tribunale di Pontassieve in data 30/6/2005 che dichiarava GHEDINI
SANTE responsabile del delitto di omicidio colposo a lui ascritto di cui
alla imputazione, e visto l'art.533 c.p.p. lo condannava, concesse
generiche attenuanti, alla pena di anni uno e mesi 4 di reclusione, oltre

N° *3496* Reg.Sent

N° **93/06** Reg.Gen.

N° **17916/00** N.R.

N° Camp.Pen

SENTENZA

In data *18.12.2007*

Li.....

Fatte schede e
comunicazione elettorale
Il Cancelliere

Li,
Trasmesso estratto
sentenza alla Procura
Gen. Sede e Questura
di.....

Il Cancelliere

IMPUTATO

Del delitto di cui all'art. 589 c.p., per avere, quale Direttore dell'Autodromo Internazionale del Mugello, per colpa consistita in negligenza, imperizia e imprudenza e segnatamente per non avere adeguatamente provveduto alla manutenzione (fresatura) della via di fuga della curva S. Donato dell'indicato autodromo in modo da assicurare che la stessa svolgesse, nel caso di fuoriuscita delle autovetture, un idoneo effetto frenante, cagionato a Meandri Alfredo - che a bordo dell'autovettura monoposto Dall'ara con numero di telaio 398022, durante un sessione di prova di Formula 3, nell'accingersi ad impostare la curva S. Donato, usciva di pista, percorreva la via di fuga e andava a collidere violentemente contro il muretto di protezione del circuito - lesioni personali gravissime in seguito alle quali lo stesso, trasportato al pronto soccorso dell'Ospedale di Firenze, decedeva il 9.3.98.

In Scarperia del Mugello (FI) il 2 marzo 1998.

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

Conclusioni delle parti:

Il P.G. : chiede che si mandi assolto l'imputato.

I difensori delle pp.cc., chiedono la conferma della sentenza.

Il difensore del responsabile civile chiede l'assoluzione dell'imputato ed insiste, in subordine, nella richiesta di perizia.

I difensori dell'imputato: chiedono l'accoglimento dell'appello, in tesi perche' il fatto non costituisce reato, in ipotesi chiede perizia tecnica.

Motivi della decisione

Il Tribunale di Firenze, all'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, ha ritenuto l'odierno appellante responsabile del reato di omicidio colposo ai danni di Melandri Alfredo come ascrittogli in rubrica e per l'effetto lo ha condannato, con attenuanti generiche, alla pena, sospesa, di anni uno e mesi 4 di reclusione e con ogni altra conseguenza di legge.

Vi è stata anche condanna, in solido, col responsabile civile, Ferrari S.P.A., al risarcimento dei danni a favore delle costituite pp.cc. da liquidarsi in separata sede e con una provvisoria immediatamente esecutiva di complessive E. 545.000, oltre alla refusione delle spese legali.

Nel motivare la decisione il primo giudice in base alle prove raccolte costituite in particolar modo dal testimoniale escusso, dai rilievi fotografici effettuati dalla p.g. subito dopo l'incidente e dalla consulenza tecnica di parte civile redatta dall'ing. Ferrari, nel seguente modo:

- La mattina del 2 marzo 1998 al circuito automobilistico del Mugello, di cui il Ghedini era direttore, si svolgevano delle prove libere di auto monoposto "formula 3" in preparazione del campionato italiano di categoria;
- alle ore 12,30 circa una delle monoposto, modello "Dallara 98", guidata dal pilota Meandri Alfredo, giunta al termine del lungo rettilo prospiciente le tribune e i box e prima di impostare la curva destrorsa denominata "San Donato", usciva dalla

pista senza abbozzare neppure la curva e percorsa per l'intera lunghezza di metri 107 la via di fuga in cui si era immessa, finiva la sua corsa contro la barriera di protezione posta al termine composta da delle file di pneumatici e poi presumibilmente contro il retrostante muretto.

- Immediatamente soccorso dal personale dell'autodromo, il Melandri, le cui condizioni apparivano fin da subito disperate (arresto cardiorespiratorio con ematemesi massiva e otorroia bilaterale), decedeva il successivo 9.3.1998 al CTO di Firenze, ove era stato subito trasportato a mezzo elicottero, in conseguenza delle lesioni riportate nell'incidente.

Secondo il giudicante la responsabilit  della morte del pilota era addebitabile sotto il profilo colposo all' odierno imputato, come comprovato dalle predette acquisizioni probatorie :

Premetteva in proposito il giudicante che per "vie di fuga" nei circuiti automobilistici omologate come quello di specie, deve intendersi, secondo le norme della FIA (federazione internazionale dell'automobile, competente per i circuiti internazionali come quello di specie), pedissequamente recepite della CSAI (commissione sportiva automobilistica italiana, competente per i circuiti nazionali, in aderenza alla FIA) : "il complesso delle provvidenze tecniche apprestate per far si' che, in caso di fuoriuscita dalla sede della pista di un'autovettura, le conseguenze per il pilota e per l'autovettura siano ridotte al minimo e, comunque, tendenzialmente, si realizzi la incolumita' del pilota....Il complesso di tali strutture puo' essere individuato da una zona di fuga costituita da un tratto di terreno tra la banchina stradale e la barriera di protezione finale con un fondo costituito da ghiaia di fiume avente la funzione precipua di operare la decelerazione della vettura uscita di pista fino a quando la vettura non va a incontrare la barriera costituita da un guard rail o da un muro di calcestruzzo cui sono anteposte barriere di pneumatici con funzione di assorbimento e dispersione nell'urto dell'energia residua. (cfr., sent, f.8).

Chiariva inoltre che tali vie di fuga erano state previste proprio in considerazione del fatto che per un qualsiasi accadimento del tutto prevedibile trattandosi di gare automobilistiche (malore del pilota, rottura dei freni o del motore o altro), un'auto impegnata sul circuito non potesse essere piu' controllata dal pilota e potesse quindi uscire di pista. Il fatto dunque che il povero Melandri fosse uscito di pista e avesse imboccato la via di fuga non poteva ritenersi un fatto eccezionale, ma al contrario tanto probabile da porvi appunto rimedio con le predette vie di fuga come sopra specificamente regolamentate (cfr. sent., f.11).

Osservava quindi che la via di fuga (inutilmente) percorsa dal Meandri al momento dell'incidente poteva ritenersi "strutturalmente" idonea allo scopo per cui era stata apprestata, essendo essa della lunghezza di 107 m. (e quindi addirittura sovradimensionata per le esigenze di vetture di formula 3 in relazioni alle quali sarebbe stato sufficiente una via di fuga della lunghezza di circa 65 m.) e ricoperta con fondo di ghiaia di fiume "corrispondente per qualita' e dimensione a quel materiale previsto dalla normativa regolamentare e di buona tecnica dell'epoca" (cfr. sent., f.9).

Quanto alla barriera finale della via di fuga costituita dalla barriera di gomme anteposte al muro di sbarramento, osservava che la presenza di due file di pneumatici disposti a barriera era sufficiente per l'omologazione del circuito.

Rilevava che tuttavia, di fatto, la via di fuga in questione non aveva adempiuto alla sua precipua funzione, non avendo operato decelerazione alcuna dell'autovettura condotta dal Meandri, tale da evitare un impatto a velocita' esiziale per il pilota contro le barriere di protezione, essendo stato in effetti appurato che la velocita' con cui egli impatto' nella barriera finale era ricompresa fra i 100,9 o i 124 Km/orari (la prima secondo il consulente dell'imputato, la seconda secondo i calcoli del consulente della p.c.-

Ora secondo il giudicante la ragione della sostanziale inefficacia della predetta via di fuga andava trovata nella mancata idonea manutenzione della stessa. Infatti come specificato nel capo di imputazione era risultato provato che il fondo di ghiaia della via di fuga non era stato adeguatamente fresato (arato) per modo che esso col passare del tempo si era compattato, senza cosi' far piu' "affondare" nello stesso l'auto che l'avessero percorsa (e in specie quella del povero Meandri). In conseguenza di cio' il fondo di ghiaia non aveva comportato alcuna decelerazione significativa dell'auto che, mantenendo quasi la stessa velocita' con cui l'aveva impegnata si andava a schiantare contro il muro finale di gomme e alla retrostante barriera in c.a., alla predetta velocita' eccessiva e mortale per il pilota.

E osservava allora il Tribunale che la mancata, o non adeguata manutenzione, della via di fuga in occasione delle prove in cui si verifico' l'incidente era stata la causa prima del mancato funzionamento della stessa, poiche' stante la mancata fresatura la ghiaia si era compattata e l'auto del Melandri vi era passata sopra senza che si verificasse il suo "sprofondamento nella ghiaia", cosicche' proseguendo l'auto la sua corsa a velocita' elevata non fu possibile evitare che il Melandri andasse a impattare alla velocita' eccessiva di non meno di 100 Km/h contro la barriera finale e cosi' provocandone la morte. E di cio' pertanto l'imputato

doveva essere ritenuto responsabile nella misura in cui quale direttore dell'autodromo spettava a lui il compito di salvaguardare la vita degli utenti e garantire la manutenzione degli impianti e quindi della via di fuga, che invece aveva negligenemente ommesso di mantenerla efficiente.

Sottolineava ancora il Tribunale che il fatto che la manutenzione della via di fuga in questione fosse carente risultava anche dalle dichiarazioni del teste Zagni Pierpaolo, addetto proprio alla fresatura della stessa, "...il quale aveva precisato che lui stesso, il giorno precedente le prove ove aveva perso la vita il Meandri, aveva provveduto a effettuare una fresatura ma limitata ai primi quindici metri, poiche', a suo giudizio, erano gli unici a essere interessati da tracce evidenti del passaggio di alcune motociclette uscite dalla pista nella giornata precedente, giornata interessata da corse motociclistiche"; mentre circa la fresatura della restante parte della via di fuga nulla è emerso dall'istruttoria dibattimentale (cfr. sent.f.19). E a conferma della mancata fresatura della via di fuga in questione il giudicante sottolineava il fatto che era risultato provato che lo stesso imputato subito dopo aver visionato il luogo dell'incidente aveva disposto la fresatura immediata della medesima, dal che si deduceva "...che fu l'imputato medesimo a ritenere necessario... operare una fresatura della medesima: e questo non certo per occultare prove a proprio carico, ma ..nell'ottica di chi si rende conto che la via di fuga non ha ben operato e si da da fare per rimediare, anche in vista della prosecuzione delle prove nel pomeriggio dello stesso giorno" (cfr. sent., f.20).

Il primo giudice esaminava quindi l'opposta prospettazione defensionale sostenuta dal consulente tecnico della Ferrari, ing. Roberto Dalla, secondo cui "la vettura del Melandri avrebbe avuto una regolazione eccessivamente bassa degli ammortizzatori, tanto da cagionare lo sfregamento del fondo della vettura prima sulla pista, provocandone la fuoriuscita e successivamente sulla ghiaia della via di fuga, facendo cosi' pattinare la vettura stessa sul fondo di ghiaia e impedendo la normale decelerazione" (cfr. sent., f.12).-

Ma secondo il Tribunale tale ricostruzione dei fatti era da ritenersi inattendibile in quanto contraddetta dalle prove acquisite in causa.

Osservava infatti in proposito che essa era smentita dalle seguenti assodate circostanze:

- A) in primo luogo perche' la deposizione del teste oculare Guadenzi Domenico, escludeva tale eventualita' avendo egli precisato: "...di non aver apprezzato alcunche' di anomalo nella fuoriuscita della vettura, meno che mai ..di aver visto scintille provenienti dalla scocca della vettura, quali quelle che

certamente si sarebbero prodotte dallo sfregamento della lamiera del fondo della vettura con l'asfalto.";

- B) In secondo luogo perché dalla visura delle fotografie acquisite in causa "...e segnatamente delle foto nn.2,3, e 4 del fascicolo fotografico trasmesso dai cc. di Scarperia in data 9.3.98 al P.M... opportunamente ingrandite e prodotte dalle difese delle pp.cc. senza alcuna contestazione da parte della difesa degli imputati ...non si nota, all'interno dei segni lasciati dalle ruote della vettura e che i carabinieri evidenziano come "lievissimi solchi", alcun segno di scivolamento di un corpo solido sulla ghiaia; scivolamento che, se ci fosse stato, avrebbe certamente lasciato qualche traccia, anche valutando la circostanza che comunque si tratta di una vettura che, con il pilota a bordo, aveva il peso di mezza tonnellata. Qualora il fondo della vettura avesse impattato la ghiaia, anche eventualmente a sbalzi, avremmo dovuto trovare delle tracce che confondevano eventualmente quelle delle ruote. Ma vi è di più. La foto n.3 ... consegna all'interprete un elemento forse decisivo che fa escludere uno sfregamento del fondo della vettura sullo strato di ghiaia; si notano infatti nella foto delle striature sul fondo di ghiaia trasversali al percorso delle ruote della vettura, che non dovrebbero essere assolutamente essere presenti e visibili all'interno del tracciato lasciato dalle ruote della vettura qualora il fondo della medesima avesse strisciato sulla ghiaia... " (cfr. sent., f.13-14)

Il Tribunale osservava inoltre che un altro addebito di colpa era elevabile nei confronti dell'imputato e cioè la mancata installazione al termine della via di fuga di 4 file di pneumatici, secondo quanto espressamente raccomandato dalla FIA, anziché di due sole file come riscontrato.

Rilevava in proposito che ..se il posizionamento di due file soltanto di gomme ...poteva in fondo essere giustificato dalla enorme lunghezza della via di fuga, poiché si riteneva che le vetture uscite di pista si sarebbero comunque arrestate prima dell'urto con la barriera, o comunque sarebbero giunte all'impatto con una velocità trascurabile, in relazione alla quale due file di gomme erano da ritenersi più che sufficienti, l'omesso mantenimento del fondo della via di fuga in condizioni di efficienza accertato in giudizio imponeva come prioritaria la adozione delle norme di massima prudenza con riferimento alla barriera finale di arresto" (cfr. sent., f.21).-

Il Tribunale concludeva ritenendo quindi che l'incidente mortale in questione abbia avuto esiti mortali in considerazione di due fattori distinti: "...la scarsa efficienza della via di fuga per la insufficiente fresatura della ghiaia posta sul fondo e, in concomitanza con questa, la inadeguatezza del numero delle file di

pneumatici (due anziché quattro) posti al contenimento della barriera finale ... entrambi addebitabili alla condotta colposamente omissiva per violazione delle regole della buona tecnica cui il Ghedini era tenuto quale direttore dell'autodromo de quo e responsabile della sicurezza ". (cfr. sent. f.21).-

Il primo giudice, passava poi a esaminare l'addebitabilità dell'evento mortale in questione alla condotta omissiva colposa dell'imputato anche alla luce della rigorosa giurisprudenza della Corte di Cassazione come esposta nella nota sentenza a sezione unite n.27/2002 (ricorrente Franzese) , e secondo cui la causalità nei reati omissivi deve essere valutata come la quasi certezza o alta probabilità che ove fosse stata posta in essere la condotta omessa l'evento non si sarebbe verificato. Osservava in proposito che il nesso eziologico fra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento era indubitabile anche alla luce di tale giurisprudenza poiché si era dimostrato che vi era l'altissima probabilità che se la condotta omissiva sopradetta non si fosse verificata l'evento non si sarebbe verificato.



Avverso la decisione hanno proposto distinti, ma sostanzialmente analoghi nei motivi, appelli, tanto l'imputato, che il responsabile civile.

Il responsabile civile con un primo motivo eccepisce innanzitutto la nullità della sentenza per difetto di correlazione fra accusa e sentenza ex art. 522 c.p.p., sulla considerazione che il giudicante aveva ritenuto profili di colpa omissivi ex art. 40 cpv., c.p., neppure contestato il che rendeva la sentenza nulla.

Nel merito, come analogamente fatto anche dall'appellante imputato, ripropone il contenuto della citata sentenza Cass. S.U., Francese, per sostenere che mancavano prove idonee per pervenire a un giudizio di colpevolezza del Ghedini. Infatti con la predetta sentenza la Cassazione aveva precisato che nei reati commissivi mediante omissione (reati omissivi impropri) la sussistenza del nesso eziologico è subordinata alla dimostrazione della esistenza dei seguenti elementi essenziali:

- L'individuazione del comportamento omissivo che si presume causativo dall'evento;
- L'individuazione in astratto della c.d. legge di copertura, la quale certifichi l'esistenza di un rapporto di successione regolare fra quel tipo di omissioni e quel tipo di eventi;
- La verifica in concreto se in quella specifica situazione, qualora l'obbligo di attivarsi si fosse diligentemente compiuto, quell'evento con alto grado di probabilità e comunque al di là di ogni ragionevole dubbio non si sarebbe verificato.

Ora osserva in proposito che la ricostruzione causale alternativa proposta dalla difesa tramite la consulenza Dalla dimostrava che l'effetto frenante della via di fuga non si era realizzato in pieno a causa del cedimento e comunque l'erronea taratura delle sospensioni anteriori dell'auto condotta dal Melandri. Ciò aveva infatti causato il toccamento del fondo dell'auto sull'asfalto, così facendo perdere il controllo del mezzo al pilota e di poi l'auto "imboccata la via di fuga, si è trovata nelle condizioni di un sasso piatto lanciato sulla superficie dello stagno, scivolando via sul proprio fondo di legno senza che le ruote anteriori potessero affondare nella ghiaia (pattinamento o scivolamento), impedendo così alla via di fuga di esercitare in pieno la propria capacità frenante del corpo in movimento (cfr. app., f.4).

Tale anomalia della vettura costituiva quindi un fattore eccezionale idoneo, da solo, a produrre l'evento "...poiché l'effetto scivolamento per definizione rende del tutto inefficace la capacità frenante della via di fuga quale che sia il suo grado di fresatura. In altri termini la causa che ha scatenato il sinistro provocando l'uscita di pista dell'auto e il suo impatto con la barriera dei pneumatici dopo il

percorso sulla via di fuga, deve essere considerato come fattore eccezionale imprevedibile idoneo di per se' a produrre l'evento. E rileva ancora, per confutare le opposte conclusioni delle pp.cc. e del giudice, che il CT dell'imputato non aveva affatto evidenziato "un effetto volo", che avrebbe potuto determinare (ma non necessariamente) la presenza di segni sulla via di fuga per effetto dello "spanciamento dell'auto sulla ghiaia", ma solo di un effetto pattinamento del fondo dell'auto sulla ghiaia." (cfr. app., f.7).-

Madornale, poi, sempre secondo l'appellante, sarebbe stato l'errore in cui era incorso il primo giudice nel respingere la prospettazione della causa dell'incidente rinvenibile, secondo il consulente Dalla, nello strisciamento del fondo della vettura sull'asfalto, solo perche' il teste Gaudenti aveva precisato di non aver visto alcune scintille provenienti dal fondo dell'auto mentre percorreva la pista d'asfalto. Infatti come risultava pacifico in causa la monoposto Dallara guidata dal Melandri aveva il fondo di legno che pertanto non poteva produrre alcuna scintilla durante il suo sfregamento con l'asfalto.

E si osserva ancora che la grande distanza in cui il teste Gaudenzi si trovava rispetto al punto di fuoriuscita dell'auto (oltre 300 metri), escludeva anche ogni rilevanza alle sue dichiarazioni.


In conclusione quindi la decisione del Tribunale era frutto solo di presunzioni indimostrate che imponevano in mancanza di prove certe, non essendo stata disposta alcuna perizia in ordine all'efficienza della via di fuga, nonostante le richieste della difesa, la sua assoluzione.

In via istruttoria, sempre sotto questo profilo, il difensore del Ghedini, con motivi nuovi successivamente proposti insta per la rinnovazione del dibattimento onde disporre perizia tecnica per accertare la velocita' dell'auto del Melandri durante le varie fasi della sua corsa verso le barriere di protezione e il funzionamento nello specifico della via di fuga. Chiede anche l'esame di cello Tobia, che ebbe l'ordine di riassetare la via di fuga dopo l'incidente e che poteva riferire sulle condizioni della stessa prima della stessa prima dell'intervento, nonche' dell'Ing. Beghella del CSAI onde riferire sulle norme all'epoca vigenti in materia di via di fuga e in particolare sulla situazione dell'autodromo di Monza.

Con ulteriore motivo gli appellanti instano per la sospensione della provvisoria esecuzione delle statuizioni civili della sentenza ritenuta determinata in misura esorbitante dalla sua reale consistenza e non corrispondente al danno per il quale era stato raggiunto la prova nel dibattimento. Si chiede perciò l'eliminazione

della provvisoria concessa e in ogni caso la sua riduzione nei limiti consentiti dalla ragionevolezza e dalle norme del codice di rito.

Infine il solo appellante imputato con altro motivo chiede la riduzione della pena inflitta apparendo quella comminata eccessiva e sproporzionata.

A handwritten signature, possibly reading 'F. P.', written in a cursive style.

Tanto chiarito osserva la Corte in primo luogo che l'eccezione di nullità avanzata dall'appellante responsabile civile è da respingere siccome infondata.

In effetti si sostiene la mancanza di correlazione fra l'accusa contestata e la sentenza sulla considerazione che il giudicante aveva ritenuto profili di colpa omissivi ex art. 40 cpv., c.p., neppure contestati, il che rendeva la sentenza nulla ai sensi dell'art. 522 c.p.p.-

Ma rileva la Corte che la semplice lettura del capo di imputazione evidenzia che la colpa ascritta al Ghedini è proprio quella di "non aver adeguatamente provveduto alla manutenzione (fresatura) della via di fuga della curva S. Donato dell'indicato autodromo in modo da assicurare che la stessa svolgesse nel caso di fuoriuscita delle vetture un idoneo effetto frenante, cagionato la morte ...", ossia di aver cagionato con la predetta condotta omissiva nella sua qualità di direttore del detto autodromo, la morte della p.o.- È evidente quindi che la contestazione del fatto facendo riferimento proprio alla commissione del reato mediante una condotta omissiva che ha cagionato la morte della p.o., appare perfettamente conforme a quanto analogamente ritenuto in sentenza dal giudice.

Che poi nel capo di imputazione non sia specificamente indicato l'art. 40, c. 2°, c.p., come ancora stigmatizzato dall'appellante, è circostanza del tutto irrilevante, nella misura in cui in detto capo si fa preciso e puntuale riferimento alla specifica qualifica e alla specifica condotta omissiva dell'imputato quale causa della morte del Melandri.

Per cui il tutto si risolve nella mancata indicazione di una norma, che non incide minimamente sul fatto che appare contestato nella sua interezza e completezza e senza quindi che ciò possa dar luogo a nullità alcuna.

Venendo ora a esaminare la doglianza in punto di merito si rileva che in buona sostanza il nocciolo della prospettazione degli appellanti si incentra nel ribadire la validità della ricostruzione causale alternativa proposta dal consulente della difesa ing. Dalla.

Secondo il consulente Dalla infatti come già sopra evidenziato la causa efficiente e esclusiva del mancato funzionamento della via di fuga era da ricercare nel fatto che la vettura del povero Meándri, a causa del cedimento o comunque erronea taratura della sospensione anteriore, toccava col suo

fondo la pista, così che ciò ne determinava in un primo tempo la perdita di controllo con fuoriuscita dalla pista e di poi imboccata la via di fuga, vi pattinava sopra "spiattellando come un sasso piatto lanciato su uno stagno" e precludendo così alla via di fuga di svolgere l'efficace azione frenante sua propria.

Secondo gli appellanti era quindi irrilevante che la via di fuga fosse o no fresata perché era stato il cedimento o la mancata taratura della sospensione anteriore della monoposto (dovuto a cause non addebitabili all'imputato), a comportare lo sfregamento del fondo dell'auto prima sull'asfalto e poi sulla ghiaia della via di fuga. In altri termini la predetta causa originaria che aveva provocato l'uscita di pista dall'auto e poi il suo impatto con la barriera dei pneumatici dopo il percorso sulla via di fuga doveva essere considerato un fattore eccezionale imprevedibile e idoneo di per sé a produrre l'evento.

L'assunto pare alla Corte destituito di fondamento sotto ogni aspetto intrinseco e estrinseco e per giunta smentito dalle prove raccolte.

Se invero con ciò si vuole sostenere che tale cedimento e o erronea taratura delle sospensioni dell'auto condotta dal Meandri costituisce un fattore eccezionale imprevedibile e idoneo di per sé a produrre l'evento, si dice una cosa ontologicamente del tutto errata, nella misura in cui come esattamente evidenziato dal primo giudice le vie di fuga sono state previste e prescritte dagli organi competenti, la FIA (federazione internazionale dell'automobile, competente per i circuiti internazionali come quello di specie) e la CSAI, (commissione sportiva automobilistica italiana, competente per i circuiti nazionali, quale aderente alla FIA), proprio per fronteggiare anomalie o malfunzionamento delle auto del genere di quello evidenziato dall'ing. Dalla e quindi trattasi di eventi del tutto "normali" e rimediabili appunto con l'adozione di strutture di sicurezza quali la via di fuga.

Invero come si è già sopra evidenziato le "vie di fuga" che ogni autodromo per essere omologato deve approntare secondo le norme della FIA pedissequamente recepite dalla CSAI, cui l'autodromo diretto dal Ghe/dini era soggetto in quanto regolarmente omologato da tali organi, sono costituite da un complesso di provvidenze tecniche apprestate "...per far sì che, in caso di fuoriuscita dalla sede della pista di un'autovettura, le conseguenze per il pilota e per l'autovettura siano ridotte al minimo e, comunque, tendenzialmente, si realizzi la incolumità del pilota....Il complesso di tali strutture può essere individuato da una zona di fuga costituita da un tratto di terreno tra la banchina stradale e la barriera di

protezione finale con un fondo costituito da ghiaia di fiume avente la funzione precipua di operare la decelerazione della vettura uscita di pista fino a quando la vettura non incontra la barriera costituita da un guard rail o da un muro di calcestruzzo cui sono anteposte barriere di pneumatici con funzione di assorbimento e dispersione nell'urto dell'energia residua. (cfr., sent, f.8).-

Quindi è di tutta evidenza che la rottura o l'errata taratura delle sospensioni anteriori dell'auto non costituiva affatto (ammesso, ma non concesso che si sia verificato) un evento eccezionale idoneo da solo a produrre l'evento, ma al contrario si inseriva in una sequenza causale del tutto normale e prevedibile per l'imputato nella sua qualità di direttore dell'autodromo ove l'incidente si verificò e quindi di responsabile della sicurezza (anche) dei piloti.

Ma non basta, perché, quand'anche per mera ipotesi si accedesse alla ricostruzione dei fatti prospettata dall'ing. Dalla del pattinamento del fondo della macchina sul letto di ghiaia (perché come si dirà meglio in seguito le prove raccolte escludono recisamente tale eventualità), non per questo la via di fuga, ove fosse stata adeguatamente fresata, non avrebbe potuto svolgere la funzione sua propria di far decelerare e arrestare prima di arrivare al muro di gomma finale, l'auto del Melandri.

Invero è evidente, come esattamente messo in rilievo dalla consulenza dell'ing. Ferrari, che il letto di ghiaia che costituisce la via di fuga, per la sua intrinseca conformazione di materiale mobile e franoso (come prescritte dal regolamento FIA), avrebbe evitato proprio quell'effetto pattinamento, che secondo il predetto ing. Dalla avrebbe impedito alla via di fuga di svolgere il suo ruolo frenante. Infatti la macchina quand'anche fosse arrivata sulla via di fuga pattinando sul proprio fondo che la toccava, sarebbe ancor più rapidamente sprofondata, decelerando nel letto di ghiaia, proprio perché andando a toccarlo non solo con le ruote, ma anche con il suo fondo e trattandosi di ghiaia cedevole l'effetto di arresto sarebbe stato ancora più incisivo estendendosi l'attrito frenante della ghiaia, oltre che alle ruote, anche al sottofondo della vettura.

Ed invero il paragone col sasso lanciato sulla superficie dello stagno a ben vedere non regge, trattandosi di paragone con termini fra loro eterogenei e non comparabili. Infatti nel caso de quo la superficie su cui l'auto avrebbe dovuto spiattellare era esattamente il contrario di quella uniforme

dell'acqua dello stagno, ossia cedevole e disomogenea e quindi l'avrebbe trattenuta e non rilanciata come vorrebbe sostenere la difesa dell'appellante.

D'altra parte anche l'altra considerazione dell'appellante secondo cui "... l'effetto scivolamento per definizione rende del tutto inefficace la capacità frenante della via di fuga quale che sia il suo grado di fresatura." (cfr. app., f.7) è del tutto errato perché come prescritto dalle norme della FIA prodotte in atti, la via di fuga funziona proprio in quanto la ghiaia che ne fa da fondo fa affondare le ruote e interagisce direttamente anche con le parti basse del corpo del veicolo, che in tal modo viene frenato nel suo complesso e si arresta negli spazi minimali indicati dalle dette norme.

Ecco allora che si giunge alla conclusione che anche ammesso per mera ipotesi che la macchina per un errore di taratura o un guasto, sfregasse col proprio fondo sulla via di fuga, questa sarebbe ~~stata~~ comunque stata in grado di decellerarla e arrestarla, sempreché la ghiaia che ne costituiva il letto fosse stata adeguatamente arata prima dell'inizio delle prove in cui perse la vita il Melandri come prescritto dal regolamento FIA, cosa invece che come esattamente evidenziato in sentenza non risulta che l'imputato abbia fatto (o fatto fare).

Non si dimentichi infatti che le direttive FIA, che il Ghedini, quale direttore dell'autodromo in questione era tenuto a rispettare, in quanto trattavasi di autodromo omologato, prescrivono che: "il letto di ghiaia per ogni manifestazione deve essere rivoltato/smosso, per assicurare che esso non sia divenuto compatto ..avendo cura di evitare la crescita di vegetazione che produce un'indesiderabile azione di legamento", (Cap.3.2.3. direttive FIA). Ed invece sappiamo per certo dalla deposizione del teste Zagni ^{per} Paolo che alla vigilia di tali prove l'aratura fu del tutto parziale interessando solo una quindicina di metri iniziali della via di fuga e non altro (cfr. dep. rel., ud. del 3.11.2004); mentre le foto che ritraggono la via di fuga subito dopo l'incidente dimostrano che la ghiaia si era talmente indurita che l'auto del Melandri anziché affondarvi, vi aveva impresso solo "lievissimi solchi" appena percettibili -.

Quindi anche sotto questo aspetto è di palmare evidenza il comportamento imprudente e negligente del Ghedini, per la mancata fresatura della via di fuga prima delle prove in cui si verificò l'incidente de quo. E in proposito non può non sottolinearsi che, come esattamente stigmatizzato dal primo giudice, l'imputato medesimo una volta recatosi sul luogo dell'incidente abbia impartito l'ordine di fresare la via di fuga, evidentemente in vista dello svolgimento delle prove nel pomeriggio di quello stesso giorno e

quindi in linea, come si è detto, a quanto prescrittogli dalle predette direttive della FIA." (cfr. sent., f.20).

Del resto la intrinseca debolezza di tutto il costrutto defensionale è ben evidenziato dal fatto che lo stesso appellante, prima nega che l'ing. Dalla abbia prospettato "un effetto volo dell'auto", avendo richiamato solo "un effetto pattinamento", cosa del tutto diversa, per poi però subito dopo contraddirsi affermando che "l'effetto volo, in realtà, è pienamente compatibile con un'assenza di tracce e comunque con una non diretta leggibilità delle stesse dopo l'incidente." (cfr. app., resp. civ. f.7 e 8). E a quest'ultimo proposito non si può non rimarcare come le foto della monoposto dimostrano inequivocabilmente che ella riportò danni da schiacciamento del muso contro la barriera di gomme e il retrostante muro in c.a., e non quindi da un "effetto volo", peraltro del tutto improponibile essendo la via di fuga lunga ben 107 metri.

A questo punto, dimostrata la totale inconsistenza e infondatezza della prospettazione defensionale di un'eziologia diversa causativa del sinistro e per converso pienamente riscontrata la opposta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice secondo quanto sopra precisato, diventa sostanzialmente irrilevante l'esame dell'ulteriore notazione degli appellanti secondo cui aveva errato il primo giudice nel sostenere che dalla deposizione del teste Gaudenzi emergeva l'insostenibilità della predetta ipotesi dell'ing. Dalla dello sfregamento del fondo dell'auto sull'asfalto. Infatti, rileva l'appellante che era vero che il teste aveva escluso di aver visto fuoriuscire scintille dal sottoscocca dell'auto, ma che ciò era spiegabile col fatto che l'auto aveva la scocca in legno e che quindi quand'anche avesse sfregato con il fondo sull'asfalto non poteva emettere scintille.

Ora, in proposito osserva la Corte, per completezza, che l'assunto defensionale non è condivisibile. Invero se è innegabile che l'auto del Melandri aveva la scocca di legno, resta comunque il fatto che alcune parti del sottofondo della stessa erano comunque in metallo, (quali, ad esempio, la marmitta, le congiunzioni con le ruote, etc.), per cui tali parti avrebbero sicuramente scintillato se vi fosse stato lo sfregamento come preteso dall'ing. Dalla e di ciò il teste si sarebbe sicuramente accorto. D'altra parte il Gaudenzi, essendo commissario di gara, è un teste particolarmente qualificato e si sarebbe sicuramente accorto al momento che l'auto del Melandri gli passò davanti, (ancorché il punto si trovasse a una distanza di circa 300 metri rispetto a quello in cui poi la macchina fuoriuscì, come stigmatizzato dagli appellanti), che qualcosa non andava nella monoposto, mentre invece ha chiarito che alcune di anomalie di rilievo nella tenuta della

macchina del Melandri e neppure come si è detto vide scintille provenienti dal fondo della stessa.

Inoltre che l'auto del Melandri non abbia pattinato sulla via di fuga, a causa del predetto sfregamento dovuto alla errata taratura o a rottura delle sospensioni è da escludere, oltre che per quanto sopra detto, anche in base alle prove oggettive raccolte in atti.

Invero come risulta documentato dalle foto riportate nell'album fotografico redatto dall'immediatezza dei fatti dai CC intervenuti (in specie dalla foto n.3), i segni lasciati dall'auto del Melandri sulla ghiaia della via di fuga per la loro inconfondibile forma e andamento parallelo sono riferibili esclusivamente alle impronte dei pneumatici dell'auto e giammai a uno scivolamento di un corpo solido sulla medesima, segni che, se davvero l'auto avesse sfregato col fondo la via di fuga, avrebbe necessariamente lasciato impressi sulla stessa.

Col che, anche sotto questo profilo, le doglianze degli appellanti appaiono destituite di fondamento.

In conclusione appare di tutta evidenza che da qualsiasi profilo la si guardi l'ipotesi defensionale volta a dimostrare che la mancata fresatura della stessa non aveva inciso nella sequenza causale che aveva determinato la collisione finale dell'auto del Melandri contro il muro di gomme e di c.a., risulta del tutto insostenibile.

E cio', a parere della Corte, costituisce la miglior riprova controfattuale (così come richiesto dagli appellanti richiamando la nota sentenza Francese) della esattezza della ricostruzione operata dal primo giudice secondo cui la via di fuga non "affondo" l'auto del Melandri, che proseguì con il noto esito letale, perché la ghiaia, per mancanza di idonea manutenzione, si era compattata e non svolse il dovuto effetto frenante.

D'altra parte l'ulteriore assodata circostanza, ~~poi~~ che la via di fuga in questione era "strutturalmente" idonea allo scopo per cui era stata apprestata, essendo essa addirittura sovradimensionata per le esigenze di vetture di formula 3 in relazioni alle quali sarebbe stato sufficiente una via di fuga della lunghezza di circa 65 m., mentre essa era lunga ben 107 m., dimostra poi inequivocabilmente che ove fosse stata mantenuta in efficienza ossia arata, come prescritto, prima delle prove in cui avvenne l'incidente, l'auto del Melandri si sarebbe arrestata, se non nel termine dei 65 metri,

sicuramente nel maggior e ben piu' consistente spazio dei 107 ml. della sua lunghezza complessiva e che quindi l'impatto mortale non sarebbe avvenuto.

Il sotto questo aspetto della mancata manutenzione e quindi inidoneita' della predetta via di fuga a svolgere quell'efficacia frenante cui era deputata, assume rilievo anche l'altro profilo di colpa addebitato all'imputato. Si tratta cioe' dell'insufficiente file di pneumatici (due in luogo dei 4 raccomandati dalla FIA), posti al termine della via di fuga in questione.

Infatti come esattamente considerato dal primo giudice il posizionamento di solo due file di gomme "...se era da reputarsi adeguato, ove la via di fuga fosse stata efficiente anche alla luce della sua lunghezza superiore alle prescrizioni di regolamento, costituiva condotta imprudente per l'omesso mantenimento del fondo della via di fuga in condizioni di efficienza e quindi costituisce concausa nella causazione della morte del Meandri che come detto vi si ando' a schiantare alla velocita' di non meno di 100 km/h.. (cfr. sent., f.21).-

Ovviamente per le ragioni teste' esposte appare del tutto ininfluyente l'acquisizione delle prove richieste in questa sede dagli appellanti, tanto piu' che la velocita' dell'auto del Melandri al momento dell'impatto e stata gia' compiutamente determinata dai consulenti di parte in una misura ricompresa fra i 100 e i 124 Km/h e quindi, sia in un caso, che, nell'altro, eccessiva e pericolosa. La Corte e' percio' in grado di decidere allo stato degli atti a mente dell'art. 603 c.p.p. e la richiesta di rinnovazione del dibattimento va percio' respinta.-

Ritiene invece la Corte che l'appello sia accoglibile in punto di eccessivita' della pena.

Se invero il fatto appare di rilevante gravita' e cio' giustifica lo scostamento dal minimo edittale resta il fatto che l'evento e' avvenuto nell'ambito di un'attivita' sportiva altamente rischiosa, il che, tenuto altresì conto della personalita' dell'imputato, che e' incensurato e ha condotto vita irrepreensibile, consente di contenere la pena irrogata in una misura che si quantifica, tenuto conto di cio' e dei parametri tutti di cui all'art. 133 c.p., in anni uno di reclusione.

Venendo ora a esaminare le doglianze in punto di statuizioni civili della sentenza si rileva innanzitutto che l'istanza di sospensione e' chiaramente da

disattendere stante la confermata in questa sede responsabilit  dell'imputato.

Quanto alla richiesta di eliminazione e/o riduzione delle provvisionali concesse dal primo giudice, si rileva che le provvisionali sono state correttamente graduate dal primo giudice in virtu' dell'entita' del danno per cui   stata raggiunta la prova rispetto alle singole parti civili, in cio' tenuto conto che esse hanno subito un danno diretto iure proprio e un danno iure crediatis in conseguenza del fatto che fra l'evento lesivo e il decesso   decorso un certo arco temporale.

  poi da dire che la liquidazione dei danni fino a quel momento accertati   avvenuta da parte del primo giudice con dettagliata indicazione dei criteri con i quali sono stati determinati, rapportata al grado di parentela delle singole pp.cc. e infine quantificati come per legge in via equitativa.-

Si ritiene quindi che le doglianze, peraltro assai generiche, degli appellanti sul punto non appaiono ragion d'essere e debbano essere respinte.

P.Q.M.

V  l'art. 605 c.p.p., in parziale riforma della sentenza emessa il 30.6.2005 dal Tribunale di Firenze, s.d. di Pontassieve, appellata dall'imputato e dal responsabile civile, nonch  dalle pp.cc. in via incidentale, riduce la pena a un anno di reclusione e conferma nel resto.

Condanna Ghedini Sante e il r.c. "Ferrari S.P.A." in solido alla refusione delle spese di assistenza e difesa a favore delle PP.CC. costituite, che liquida per ciascuna delle stesse in E.7.500, oltre al rimborso forfetario spese, IVA e CAP come per legge.

Motivazione riservata gg.60.-

Firenze 18.12.2007

Il Consigliere estensore

Depositato in Cancelleria

il 21 FEB. 2008

IL CANCELLIERE C 1

Ferrantini Antonucci

Il presidente